

ACCORDO SINDACALE AZIENDALE

L'anno 2021, addì 18 del mese di novembre in Napoli, nella sede della N.L.G. S.r.l.

tra


La Navigazione Libera del Golfo S.r.l., rappresentata dal dr. Maurizio Aponte, Direttore Generale della Società e dal Responsabile dell'Armamento, Cap. Massimo Lauro, assistita dal consulente del lavoro, Signor Fulvio Esposito,

e

La Federazione dei Trasporti della Regione Campania (FIT-C.I.S.L.), rappresentata dal Capitano Raffaele Formisano e dal Signor Enrico Stingone, la UILTRASPORTI della Regione Campania, rappresentata dal Signor Fabio Gigli e dal Signor Antonio Urciuolo unitamente alla UILTRASPORTI della Regione Puglia, rappresentata dal Signor Giuseppe Raguseo (intervenuo in videoconferenza), sono state definite le modalità di attuazione di quanto previsto dall'articolo 23 del contratto di servizio (clausola sociale) stipulato tra la N.L.G. ed il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la gestione del servizio di collegamento marittimo bidirezionale tra il porto della Città di Termoli e le Isole Tremoli.

Premessa

- A. La Società N.L.G. S.r.l., con procedura di evidenza pubblica effettuata da Invitalia per conto del MIT si è aggiudicata la concessione del servizio di collegamento marittimo tra il porto della Città di Termoli e le Isole Tremoli e pertanto dall'1/7/2021, secondo l'impegno assunto con la sottoscrizione del contratto di concessionario di servizio pubblico, gestisce - con una nave di classe HSC dedicata - la linea per assicurare la continuità territoriale alle popolazioni residenti.
- B. Il contratto sottoscritto dalla Società, fra l'altro, prevede che il personale navigante - impiegato nella modalità caratteristica dell'avvicendamento marittimo a bordo della unità navale attualmente adibita alla linea medesima - in servizio fino al 30/6/2021 su detta nave gestita dalla precedente Società concessionaria, venga assunto, con le modalità tipiche previste dal CCNL Unico dell'Industria Armatoriale del 16/12/2020, alle dipendenze della nuova Società concessionaria e ciò al fine di "promuovere la stabilità occupazionale".
- C. Per adempiere a detto obbligo assunto, la N.L.G. S.r.l., la data 21/6/2021 aveva inviato ad ogni lavoratore marittimo facente parte dell'elenco di n° 29 unità (allegato n°8 dal bando di gara) una propria comunicazione con la quale aveva informato ciascuno dei lavoratori di quanto fosse per lo stesso previsto in termini di garanzia occupazionale a parità di qualifica, rivestita, di riconoscimento dell'anzianità di servizio acquisita nel precedente rapporto di lavoro, di applicazione del CCNL, dell'impegno a definire uno specifico accordo sindacale aziendale ad ulteriore garanzia per gli stessi lavoratori di un equo compenso economico correlato all'organizzazione del lavoro sia relativa alla durata del periodo d'imbarco che all'effettuazione dei servizi di bordo. Da ultimo aveva chiesto che ciascuno dei lavoratori desse la propria piena e incondizionata disponibilità alla proposta di assunzione facendo pervenire la propria esplicita adesione alla Società entro il termine dei successivi 5 giorni (ossia entro il 26/6/2021).



- D. Alla data stabilita risultavano pervenute n°29 risposte di cui 19 con disponibilità all'assunzione senza alcuna riserva nel nuovo Turno Particolare N.L.G. S.r.l. per lo specifico esercizio della linea e della nave dedicata al servizio di cui al successivo punto 1.
- E. La N.L.G. S.r.l. in data 30/6/2021 aveva richiesto ed ottenuto di istituire un nuovo Turno Particolare dedicato alla gestione del Servizio di collegamento marittimo Termoli / Isole Tremiti, che è stato denominato: "Turno Particolare Isole Tremiti" in cui sono stati inseriti i marittimi provenienti dal Turno della Società Tirrenia-Cin che hanno confermato la propria volontà di essere assunti - come lavoratori marittimi - alle dipendenze di N.L.G. S.r.l., con la stessa qualifica posseduta alla data del 30/6/2021 e con il riconoscimento dell'anzianità di servizio maturata e risultante alla data medesima.
- F. L'elenco di detto personale - integrato nel numero e nelle qualifiche da altri marittimi (non provenienti dal T.P. del precedente concessionario) necessari ad assicurare il normale avvicendamento a bordo della nave ma comunque nel limite complessivo del 143% della tabella minima di sicurezza previsto dall'articolo 68 del CCNL Sez. 1 - è stato depositato presso l'Ufficio di Collocamento marittimo della Capitaneria di Porto di Napoli dove, appunto, risulta così costituito il T.P. di cui al punto precedente.
- G. Il personale presente a bordo alla data del 30/6/2021 era stato sbarcato in detta data ed imbarcato con nuovo contratto di arruolamento decorso dall'1/7/2021 e stipulato tra ciascun marittimo e la Società N.L.G. La Società pertanto, con la procedura descritta nei precedenti punti, ritiene di aver ottemperato a quanto stabilito dall'articolo 11 del contratto di concessione di pubblico servizio - che sul punto testualmente indica: **"il personale alle dipendenze del gestore uscente è trasferito senza soluzione di continuità all'impresa di navigazione subentrante nel rispetto degli articoli 323 e seguenti del Codice della Navigazione"** -



Sulla base delle premesse come sopra formulate, che costituiscono parte integrante del presente accordo, tra le parti si è concordato quanto segue.

DEFINIZIONE DELLA SEZIONE DEL CCNL DA APPLICARSI

1. Le parti concordano, in deroga ed a titolo di trattamento eccezionale di miglior favore, che la Sezione del CCNL da applicarsi per gli equipaggi della nave sia la Sezione 1, per quanto riguarda le Categorie degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Comuni; e la Sezione 3 per quanto riguarda i Comandanti ed i Direttori di Macchina - fatti salvi per quest'ultima Sezione contrattuale di tutte quelle parti che sono in contrasto con la Sezione 1 di cui sopra - . Quanto precede viene concordato in via di eccezione rispetto a quanto previsto per le Unità di classe HSC per le quali il CCNL stabilisce l'applicazione della Sezione 4.

DURATA DEL PERIODO D'IMBARCO E DURATA DEL PERIODO DI RIPOSO A TERRA DOPO LO SBARCO. SPESE DI VIAGGIO PER I NON RESIDENTI

2. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 60 della Sez.1 e dell'articolo 35 della Sez.3, il periodo d'imbarco per tutte le Categorie degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei Comuni è stabilito in 60 giorni, con la facoltà della Società di aumentare la durata fino ad un massimo di 5 giorni in relazione

- alle necessità di gestione del personale legate all'eventuale mancanza di rimpiazzo per l'avvicendamento. I Comandanti ed i Direttori di Macchina al termine del periodo d'imbarco sbarcheranno con la formula di "Sbarco per Rotazione Sociale" (art.21 comma 3. del CCNL Sez.3) ed il restante personale di ogni Categoria sbarcherà con la formula di: "Sbarco per Avvicendamento" ex articolo 60 comma 2 della Sezione 1 del CCNL.
3. Dopo lo sbarco a ciascun marittimo verrà garantito un periodo di riposo a terra almeno pari alla metà dei giorni di calendario trascorsi a bordo con un minimo di 25 giorni ed un massimo di 30 giorni in relazione alla flessibilità di cui al punto 2. Resta confermato, con riferimento a quanto in materia previsto dal CCNL, che per le giornate di ferie e di riposo per giornate di sabato, domenica e festività maturate da ogni marittimo durante il periodo d'imbarco e non fruita, la Società liquiderà le corrispondenti indennità sostitutive nell'ambito del trattamento economico previsto a seguito dell'avvenuto sbarco dalla nave, ivi compresa l'indennità T.F.R.
 4. Con l'eccezione dei marittimi residenti, la Società riconoscerà ad ogni marittimo per l'imbarco e per lo sbarco le spese di viaggio per raggiungere la nave dal proprio luogo di residenza o per raggiungere, dopo lo sbarco, il proprio luogo di residenza.

TRATTAMENTO SOSTITUTIVO DEL VITTO E DELL'ALLOGGIO

5. Considerate le caratteristiche della nave che non dispone di servizi a bordo per l'Equipaggio imbarcato e fermo restando l'obbligo della Società a provvedere per detti servizi ai marittimi imbarcati, le parti concordano e stabiliscono il seguente trattamento sostitutivo di detti servizi.

Per tutti i marittimi imbarcati sull'unità navale di classe HSC in sostituzione del trattamento di vitto la Società erogherà 1 ticket elettronico del valore di 8 Euro in sostituzione del pranzo;

Per i marittimi imbarcati e per la durata dell'imbarco medesimo, a ciascun marittimo componente l'equipaggio in sostituzione dell'alloggio, la Società erogherà una indennità giornaliera a titolo di diaria giornaliera per l'alloggio di Euro 25,00.

Inoltre ciascun marittimo imbarcato e per la durata dell'imbarco medesimo riceverà un ulteriore importo di Euro 20,00 per ogni giorno d'imbarco quale integrazione della diaria giornaliera sopra indicata, alla condizione di non essere residente nella città dove la nave effettua la sosta notturna in porto.

Il trattamento sostitutivo di vitto ed alloggio come innanzi definito decadrà in tutto o in parte a fronte della decisione della Società di dotarsi di idonee strutture di servizio (alloggi e/o fornitura del vitto in natura) da offrire al personale e solo dal momento in cui detti servizi divenissero effettivamente operativi.

ORARI DI LINEA E ORARIO DI SERVIZIO GIORNALIERO DEL PERSONALE IMBARCATO

6. Gli orari di partenza e di arrivo dai e per i rispettivi scali sono quelli fissati dal contratto di concessione del servizio pubblico che si considerano qui richiamati.
7. In relazione a detti orari e tenuto conto del fatto che:

- il servizio di linea ha carattere giornaliero in quanto la nave effettua servizio giornaliero con sosta notturna in porto e nave presidiata da una guardia minima di sicurezza composta nel numero e nelle qualifiche previste dall'ordinanza della Capitaneria di Porto;
- il personale non effettua il servizio alternato di guardia di navigazione nell'arco delle 24 ore ma effettua un servizio giornaliero di navigazione nel cui arco di durata si alternano la navigazione/rada e la sosta in porto;

si concorda che il tutto il personale che compone l'equipaggio della nave debba iniziare il servizio un'ora prima della partenza della nave rispetto all'orario commerciale di linea e termini il servizio stesso mezz'ora dopo l'arrivo in porto della nave per la sosta notturna, fatta eccezione per due componenti dell'equipaggio abilitati alla guardia e scelti dal Comando nave che, a rotazione giornaliera, rimarranno alla sorveglianza di sicurezza della nave fino all'entrata in servizio dei due marittimi di soprannumero che effettuano il servizio di sorveglianza notturna della nave di cui al successivo punto 8.

La prestazione di lavoro giornaliero per gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Comuni imbarcati, risulta così articolata in 8 ore di lavoro ordinario (dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e dalle ore 13:00 alle ore 17:00); con un'ora di sosta per la consumazione del pasto e 3 ore di lavoro straordinario (dalle ore 17:00 alle ore 20:00). L'organizzazione del lavoro giornaliero e settimanale così definita soddisfa i parametri previsti dal D.lsg. 274/1999 sia per il massimo di ore di prestazione lavorativa che per il minimo di ore di riposo.

Per i Comandanti ed i Direttori di Macchina si richiama l'articolo 5 del CCNL Sezione 3 riguardante l'orario di lavoro che non prevede il lavoro straordinario.

SERVIZIO DI GUARDIA CON NAVE IN PORTO IN SOSTA NOTTURNA

8. Come in precedenza detto, N.L.G. S.r.l. dal 1/7/2021 gestisce la linea Termoli/Isola Tremiti con una unità navale di classe HSC, detta unità, che è quella che già opera sulla linea fino al 30/6/2021: "L'Isola di Capraia", è stata acquisita dalla Società con la formula temporanea del "subnoleggio a scafo nudo" ai sensi dell'art.379 del C.d.N. ed ha una tabella minima di sicurezza - per il numero massimo di passeggeri trasportati - composta da 12 unità lavorative che costituiscono l'Equipaggio che svolge il "servizio giornaliero di navigazione" per assicurare quotidianamente il collegamento di continuità territoriale. Considerata la necessità di guardia attiva di sicurezza per il controllo della nave durante la sosta notturna in porto, tenuto conto dell'impossibilità di adibire a detto servizio alcuno dei componenti l'Equipaggio scesi dalla nave per fine del servizio giornaliero e per riposare, occorre fare ricorso all'impegno di n° 2 marittimi abilitati allo svolgimento del servizio di guardia; cioè 1 Abilitato di Macchina/Operaio Motorista ed 1 Abilitato di Coperta/Marinaio per garantire il servizio notturno. Pertanto le parti confermano l'imbarco in Soprannumero di 2 marittimi con dette qualifiche e convengono che: a) la durata


¹ Per il periodo di alta stagione (1/5-30/9) verranno riconosciute agli Ufficiali, ai Sottufficiali ed ai Comuni imbarcati n° 4 ore di lavoro straordinario al giorno per l'estensione dell'orario di servizio.

- del loro periodo d'imbarco e del periodo di riposo a casa saranno quelle di cui ai precedenti punti 2 e 3 del presente accordo; b) che il trattamento sostitutivo del vitto e dell'alloggio sia quello fissato nel precedente punto 5.
9. Le 2 unità lavorative in soprannumero effettueranno la prestazione giornaliera a cavallo di 2 giornate dalle ore 20:00 alle ore 8:00 del giorno successivo.

A fronte di detta prestazione oltre alle 8 ore di orario normale, detti lavoratori marittimi riceveranno il compenso per il lavoro straordinario eccedente le otto ore ed una maggiorazione oraria del 30% delle ore di lavoro ordinario cadenti tra le ore 22 e le 06.

TRATTAMENTO ECONOMICO AZIENDALE PREMIO DI FIDELIZZAZIONE

10. Le parti - in ragione di quanto stabilito nei precedenti punti, nonché della dimensione numerica del costituito Turno Particolare dedicato, della consistenza della tabella di armamento della nave prevista per il trasporto del numero massimo di passeggeri ed integrata con le due unità in soprannumero di cui al punto 8 che precede - constatata l'esiguità relativa del numero dei marittimi necessari a garantire il servizio pubblico annuale di collegamento marittimo che, ivi incluso il personale necessario agli avvicendamenti periodici, comunque non supera le 29 unità lavorative di cui all'allegato 8 del contratto di servizio, prendono atto della inapplicabilità dell'art.67 del CCNL Sez.1 per mancanza dei requisiti previsti dal primo comma. Tuttavia concordano di applicare al personale del Turno neocostituito il "premio di fidelizzazione" di cui all'articolo 69 del CCNL Sez.1.
11. Viene istituita una indennità di navigazione integrativa per tutto il personale, al fine di compensare il maggior "disagio" - elemento che è alla base dell'istituto contrattuale costituito in sede nazionale (art.30 del CCNL Sez. 1 per l'imbarco degli Equipaggi ed ex art. 48 del CCNL Sez.3 per i Comandanti ed i Dir. Mac.) - sopportato dall'Equipaggio imbarcato sul Traghetto Veloci e derivante:
- a. dalla numerosità delle manovre di ormeggio e disormeggio effettuate giornalmente nell'arco di servizio;
 - b. dalla flessibilità richiesta dagli orari di servizio determinati dalle esigenze di pubblica utilità.
 - c. dalla necessità, seppure discontinua, di coordinare, dirigere e verificare (Comandante, Direttore di Macchina ed Ufficiali di Coperta e di Macchina) l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti a bordo dall'equipaggio (Sottufficiali e Comuni di Coperta: es. pitturazione, picchettaggio etc.) (Sottufficiali e Comuni di Macchina: es. Motori principali, Elettrogeni, apparecchiature elettriche ed "avviatori", impianti igienico-sanitari, pulizia pagliolo e sottopagliolo, impianti idraulici: salpancora e verricelli, impianti frigo e condizionamento etc.).
- Resta ovviamente ribadito e confermato che la presente indennità di navigazione integrativa aziendale replica e mantiene le medesime limitazioni nell'incidenza su ogni altro degli istituti contrattuali di carattere retributivo diretto e/o differito già previste dal ccnl per l'indennità di navigazione.



Pertanto a decorrere dal 1° luglio 2021 per ogni giorno di effettiva presenza a bordo, durante il periodo d'imbarco, al personale marittimo imbarcato saranno corrisposti gli importi riportati nella tabella di seguito riportata ragguagliati al minimo delle otto ore giornaliere di lavoro. Come sopra precisato detti importi non avranno alcun riflesso sugli istituti retributivi.

INDENNITA' DI NAVIGAZIONE AZIENDALE PER IL PERSONALE DEI TRAGHETTI TRADIZIONALI ED UNITA' VELOCI TMV HSC

QUALIFICA	IMPORTI GIORNALIERI EURO
COMANDANTE	17,00
DIRETTORE DI MACCHINA	14,00
1° UFFICIALE DI COPERTA	10,00
1° UFFICIALE DI MACCHINA	10,00
NOSTROMO	8,00
OPERAIO MOTORISTA	8,00
ELETTRICISTA	8,00
CAMERIERE	6,50
MARINAIO	6,50
GIOVANOTTO C.	5,50
MOZZO	5,50
GARZONE/PICCOLO C.	5,50

DECORRENZA E DURATA

Le parti concordano che il presente accordo decorre dal 1°/7/2021 e cesserà di essere applicato al momento della conclusione del contratto triennale di servizio pubblico che la N.L.G. detiene per lo


svolgimento del servizio di collegamento marittimo Termoli-Isole Tremiti, fatte salve le eventuali proroghe concesse per tutta la loro durata;

DICHIARAZIONI DELLE PARTI

Nel corso di validità del presente accordo le parti concordano di rincontrarsi per effettuare una ricognizione sull'applicazione dello stesso. Detto incontro avverrà comunque non prima che sia trascorso un anno dalla sua applicazione.

Letto, firmato e sottoscritto

N.L.G. S.r.l.



FIT-C.I.S.I.

ULTRASPORTI

